



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

VALIDA LA NOTIFICA ALLA PEC ASSEGNATA DI UFFICIO ALLE IMPRESE CHE NON HANNO INDICATO IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia - Sezione 2,
Sentenza del 4/2/2026, n. 162

Composizione

Pres. e rel. Amerio Sara

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) -
AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA -

Notificazione via PEC da parte della Camera di Commercio - Indirizzo
del mittente assegnato di ufficio - Validità della notifica – Sussistenza.

Massima

È valida la notificazione degli atti tributari effettuata alla pec che la Camera di commercio, ai sensi dell'art. 37, comma 6-ter, del d.l. n. 76/2020, conv. con la l. n. 120/2020, assegna d'ufficio alle imprese che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020 o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese.

Rif. normativi

Art. 2630 c.c.

Art. 37, comma 6-ter, del d.l. n. 76/2020, conv. con la l. n. 120/2020

Art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, conv. con la l. n. 221/2012

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 3/7/2023, n. 18684, Rv. 668249 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2026

Red. Luca Varrone